

Un sistema efficace spiegato in breve

La previdenza per l'invalidità svizzera



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Introduzione

La Svizzera dispone di un solido sistema di sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali garantiscono una protezione completa della popolazione. Unitamente alle prestazioni complementari e all'aiuto sociale, prevengono le ristrettezze economiche e la povertà.

Uno dei maggiori rischi sociali è la perdita di guadagno duratura in seguito a una malattia o a un infortunio. Quasi nessuno è in grado di sostenere questo rischio da solo, senza un aiuto esterno. Fino alla metà del secolo scorso, la maggior parte delle persone interessate poteva soltanto sperare nel sostegno della famiglia, chiedere assistenza pubblica per i poveri o mendicare.

Per fortuna, quell'epoca è ormai lontana. Dal 1960, anno in cui è stata introdotta l'assicurazione invalidità (AI), l'intera popolazione residente in Svizzera è protetta dalle conseguenze economiche di un'incapacità al guadagno dovuta a malattia o infortunio. L'AI presta aiuto in caso di problemi di salute, sostiene i lavoratori e i datori di lavoro durante la reintegrazione, mette a disposizione mezzi ausiliari come carrozzelle o apparecchi acustici, e versa rendite.

Tuttavia, la previdenza per l'invalidità non è un compito esclusivo dell'AI. Anche l'assicurazione contro gli infortuni (AINF), la previdenza professionale (PP) e l'assicurazione militare (AM) contribuiscono a far sì che oggi giorno l'invalidità non porti più alla povertà.

Questo opuscolo fornisce informazioni di base sulla previdenza per l'invalidità, spiegandone gli obiettivi, descrivendo il funzionamento del sistema e indicando quale assicurazione fornisce le prestazioni del caso.


Le informazioni contenute in questo opuscolo si riferiscono allo stato della legislazione al 1° gennaio 2023. Gli esempi numerici e le indicazioni relativi all'ammontare e al calcolo delle prestazioni si basano sugli importi applicabili per il 2023.

Introduzione	3
Definizione d'invalidità	6
Scopo e utilità della previdenza per l'invalidità	8
Solidarietà e individualità	10
Attori coinvolti	12
L'assicurazione invalidità (AI)	12
L'assicurazione contro gli infortuni (AINF)	12
La previdenza professionale (PP)	14
Assicurazioni private	14
Le prestazioni complementari (PC)	15
Condizioni di diritto	18
Segnalazione e accertamento	20
Assicurazione invalidità (AI)	20
Assicurazione contro gli infortuni (AINF)	22
Previdenza professionale (PP)	22
Assicurazione militare (AM)	23
Prestazioni complementari (PC)	23
Prestazioni individuali	24
Provvedimenti d'integrazione	26
Provvedimenti d'integrazione...	
– dell'assicurazione invalidità	26
– dell'assicurazione militare	28
Prestazioni pecuniarie	29
Rendite d'invalidità...	
– dell'assicurazione invalidità	29
– dell'assicurazione contro gli infortuni	35
– della previdenza professionale	37
– dell'assicurazione militare	39
Altre prestazioni pecuniarie:	
– assegno per grandi invalidi	41
– contributo per l'assistenza dell'AI	42
– indennità per menomazione dell'integrità dell'assicurazione contro gli infortuni	43
– rendita per menomazione dell'integrità dell'AM	43

Sussidi a istituzioni	44
Finanziamento	45
Finanziamento...	
– dell'assicurazione invalidità	45
– dell'assicurazione contro gli infortuni	46
– delle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale	46
– dell'assicurazione militare	46
– delle assicurazioni private	47
– delle prestazioni complementari	47
– degli istituti	47
Sfide	48

Definizione d'invalidità

L'invalidità è un concetto giuridico che si applica alle assicurazioni sociali e a quelle private. È ritenuto invalido ai sensi della legge chi subisce un danno economico a causa di problemi di salute. Il termine «invalidità» non ha dunque lo stesso significato di «disabilità» e non ha un'accezione dispregiativa.



La legge definisce l'invalidità come l'incapacità al guadagno (totale o parziale) o l'incapacità di svolgere le mansioni consuete, ad esempio nell'economia domestica, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica che non può essere superato con cure mediche o provvedimenti d'integrazione. Il danno alla salute può essere dovuto a un'infermità congenita, una malattia, una malattia professionale o un infortunio.

Il grado d'invalidità non viene determinato in base alla gravità del danno alla salute, bensì all'entità del danno economico, ad esempio alla perdita di guadagno. Se la capacità al guadagno può essere recuperata e la perdita di guadagno compensata, ad esempio dopo una riforma professionale, non sussiste più un'invalidità in senso giuridico, anche se il danno alla salute permane.

Il termine invalidità non è dunque sinonimo di disabilità. Se qualcuno perde un dito in seguito a un infortunio, questo può causare l'invalidità in certi casi, ma non in altri.

Esempio

Dopo aver perso un dito, una pianista non può più suonare il pianoforte. Se a causa del danno alla salute subisce una perdita di guadagno, è considerata invalida ai sensi della legge. Per un venditore, invece, la perdita di un dito non comporta di solito un'incapacità al guadagno, poiché dopo un periodo di convalescenza può continuare a svolgere la sua professione nonostante questa disabilità.

Scopo e utilità della previdenza per l'invalidità

Lo scopo principale della previdenza per l'invalidità è l'integrazione professionale. Se ciò non è possibile, vengono versate rendite e altre prestazioni pecuniarie per consentire alle persone interessate di condurre una vita dignitosa e autonoma. Con le sue prestazioni, la previdenza per l'invalidità svolge un ruolo importante nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale.



L'obiettivo principale della previdenza per l'invalidità è mantenere o ristabilire la capacità al guadagno delle persone con un danno alla salute, in modo che possano condurre una vita autonoma e provvedere al proprio sostentamento. Se l'integrazione professionale non è possibile, l'assicurazione invalidità, l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza professionale o l'assicurazione militare contribuiscono con il versamento di rendite a compensare la perdita di guadagno e a garantire un reddito adeguato.

Benefici individuali


La previdenza per l'invalidità copre le cure mediche in caso di infermità congenite, aiuta i giovani a ricevere una formazione, mette a disposizione mezzi ausiliari come apparecchi acustici o carrozzelle, offre sostegno durante l'integrazione professionale e versa rendite. Con queste prestazioni, la previdenza per l'invalidità fa sì che anche le persone con un danno alla salute possano condurre una vita autonoma e partecipare alla vita sociale.

Benefici per la società

La promozione dell'autonomia e della partecipazione alla vita sociale riveste una grande importanza non solo per i diretti interessati e le loro famiglie, ma anche per l'intera società. La previdenza per l'invalidità evita l'esclusione di una parte della popolazione e rafforza la coesione sociale. I provvedimenti di reinserimento professionale vanno a vantaggio sia dei singoli assicurati che dell'economia. La previdenza per l'invalidità contribuisce dunque alla stabilità e al benessere della Svizzera, il che è un bene per tutta la popolazione.

Solidarietà e individualità

Senza solidarietà, la previdenza per l'invalidità non può funzionare. Per un singolo individuo è difficile sopportare da solo le conseguenze economiche di un infortunio, di una malattia o di una malattia professionale. Pertanto, è necessaria una previdenza collettiva basata sulla solidarietà.



Nella previdenza collettiva i costi vengono assunti da un numero importante di persone, sebbene soltanto una piccola parte di esse sia effettivamente colpita dall'invalidità. Di regola, il collettivo solidale è costituito dagli assicurati, che pagano premi per una loro eventuale incapacità al guadagno, finanziando così le prestazioni per le persone che si trovano effettivamente in una tale situazione. Anche i contribuenti formano un collettivo solidale, poiché finanziano le prestazioni dell'assicurazione militare (AM) e le prestazioni complementari (PC), nonché una parte delle prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI).

Solidarietà tra chi versa i contributi e chi riscuote le prestazioni

La solidarietà più evidente è quella esistente tra coloro che pagano i contributi e coloro che riscuotono le prestazioni della previdenza per l'invalidità. I dati statistici dell'AI mostrano, ad esempio, che circa il 4 per cento degli assicurati percepisce una rendita AI. Essi beneficiano della solidarietà del rimanente 96 per cento, che paga i contributi senza riscuotere alcuna rendita. La statistica mostra inoltre che fra i beneficiari di rendite AI gli assicurati anziani sono più numerosi rispetto a quelli giovani. Vi è dunque solidarietà anche fra le generazioni. La maggior parte dei beneficiari di prestazioni ha versato contributi prima dell'insorgere dell'invalidità, facendo così la propria parte nella previdenza per l'invalidità.

Solidarietà tra ricchi e poveri

Anche l'AI, l'assicurazione contro gli infortuni e l'AM vantano una forte solidarietà tra ricchi e poveri. In questo caso i meccanismi in gioco sono però altri. In primo luogo, gli assicurati con redditi alti pagano contributi più elevati rispetto a chi ha redditi inferiori. I lavoratori con un salario elevato sostengono dunque una parte più consistente dei costi totali. In secondo luogo, per le prestazioni in caso d'invalidità è previsto un importo massimo (limitazione della rendita). Nell'AI, ad esempio, la rendita massima ammonta a 2450 franchi (stato: 2023), a prescindere dai contributi versati. Questo significa che per i lavoratori con redditi alti le prestazioni sono più basse rispetto agli importi versati. Infine, le persone abbienti pagano anche più imposte. Le entrate fiscali coprono oltre un terzo delle uscite dell'AI e quasi la totalità di quelle dell'AM. Le PC sono finanziate interamente tramite le imposte.



In proposito si veda anche il capitolo «Finanziamento», pagg. 45-47.

Attori coinvolti

Il rischio d'invalidità è coperto da diverse assicurazioni sociali e private. Le più importanti sono l'assicurazione invalidità, l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza professionale e l'assicurazione militare. Le prestazioni e le relative condizioni di diritto variano da un ramo assicurativo all'altro, ma sono coordinate tra loro. Oltre alle assicurazioni, nell'ambito della previdenza per l'invalidità vi sono altri attori che svolgono un ruolo importante, tra cui i datori di lavoro, i medici, le organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità e i Cantoni.


L'assicurazione invalidità (AI)

Al centro della previdenza per l'invalidità vi è l'AI, un'assicurazione popolare obbligatoria che mira all'integrazione professionale e sociale degli assicurati e a garantire la copertura del loro fabbisogno materiale di base. Essa non è destinata soltanto alle persone che esercitano un'attività lucrativa, ma anche alle casalinghe e ai casalinghi, ai minorenni e agli studenti. L'AI versa prestazioni quando una di queste persone diventa invalida in seguito a infortunio, malattia o infermità congenita.

L'assicurazione contro gli infortuni (AINF)

Tutti i salariati sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni professionali. Se lavorano almeno otto ore alla settimana, sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali. L'AINF concede una rendita d'invalidità se l'invalidità è stata causata da un infortunio o da una malattia professionale.

Panoramica degli attori della previdenza per l'invalidità



Attori

Prestazioni

La previdenza professionale (PP)

Se una persona riceve una rendita dell'AI ed è assicurata nella PP, anche la cassa pensioni versa una rendita d'invalidità. I salariati che percepiscono un reddito annuo di almeno 22 050 franchi (stato: 2023) presso un datore di lavoro con sede in Svizzera sono assicurati presso la cassa pensioni di quest'ultimo.



Per ulteriori informazioni al riguardo si rimanda all'opuscolo «La previdenza per la vecchiaia svizzera» pubblicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Lavoratori indipendenti

I lavoratori indipendenti possono migliorare la loro protezione contro l'invalidità aggiungendo all'AI obbligatoria un'assicurazione facoltativa presso l'AINF e la PP.

L'assicurazione militare (AM)

Durante il servizio militare, il servizio di protezione civile o il servizio civile, la previdenza per l'invalidità è di competenza dell'AM, che copre tutti i danni alla salute e le relative conseguenze economiche insorti durante i servizi di sicurezza e per la pace. Sono assicurate presso l'AM tutte le persone che prestano servizio militare, di protezione civile o civile oppure che partecipano a interventi del Corpo svizzero di aiuto umanitario o ad azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici della Confederazione.

Assicurazioni private

Le persone che desiderano una protezione più ampia contro le conseguenze dell'invalidità possono rivolgersi a società assicurative private che propongono soluzioni individuali, ad esempio nel quadro di un'assicurazione sulla vita.

Le prestazioni complementari (PC)

Nei casi in cui la rendita d'invalidità, aggiunta ad altri redditi e alla sostanza, non è sufficiente per coprire le spese di sostentamento, si ha diritto alle PC. Nella prassi, questo vale soprattutto per gli assicurati che a causa della loro invalidità vivono in un istituto.




Per ulteriori informazioni al riguardo si rimanda all'opuscolo «Le prestazioni complementari» pubblicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Attori coinvolti in funzione del tipo d'invalidità


Invalidità per malattia



Invalidità per infortunio/malattia professionale



Invalidità per malattia/infortunio durante un servizio



Cure in caso d'infermità congenita

Fino al compimento dei 20 anni

AI



Dal 21° anno di età

ASSICURAZIONE MALATTIE (AMAL)



Condizioni di diritto

Le condizioni di diritto da soddisfare per poter richiedere le prestazioni non sono uguali in tutte le assicurazioni che si occupano della previdenza per l'invalidità.

Per principio, hanno diritto alle prestazioni assicurative soltanto le persone che sono assicurate (v. cap. «Attori coinvolti», pagg. 12-17) e hanno versato i contributi o i premi dovuti. Fanno eccezione a questa regola l'assicurazione militare (AM) e le prestazioni complementari (PC). Esse non prevedono infatti un obbligo contributivo generale, dato che le loro prestazioni sono finanziate prevalentemente, rispettivamente interamente, tramite il gettito fiscale. Inoltre, le PC possono essere concesse soltanto ai beneficiari di una rendita o di un'indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità (AI).

Cittadini di Stati che hanno concluso una convenzione con la Svizzera

In base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l'UE, i cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS hanno gli stessi diritti dei cittadini svizzeri. L'Accordo stabilisce che la Svizzera e gli Stati dell'UE devono trattare i cittadini dell'altro Stato alla stessa stregua dei propri cittadini.

La Svizzera ha inoltre stipulato convenzioni di sicurezza sociale con quasi altri 20 Stati. Esse stabiliscono le condizioni di diritto per la riscossione di prestazioni della sicurezza sociale negli Stati contraenti. In linea di principio, i cittadini di questi Stati devono essere trattati alla stessa stregua dei cittadini svizzeri per quanto riguarda i rami delle assicurazioni sociali contemplati dalla convenzione (in generale, AVS/AI; in certi casi sono incluse anche disposizioni per il coordinamento dell'assicurazione malattie e infortuni). Tuttavia, per determinate prestazioni, per esempio i provvedimenti d'integrazione dell'AI, si applicano condizioni di diritto più rigide.

Cittadini di Stati che non hanno concluso una convenzione con la Svizzera

Per diverse prestazioni della previdenza per l'invalidità, ai cittadini di Stati che non hanno concluso una convenzione con la Svizzera si applicano condizioni di diritto più rigide rispetto a quelle previste per i cittadini svizzeri o di uno Stato contraente (p. es. per i provvedimenti d'integrazione dell'AI o la rendita straordinaria). In particolare, le rendite dell'AVS e dell'AI vengono versate soltanto se gli aventi diritto sono domiciliati in Svizzera. Esiste tuttavia un diritto al rimborso dei contributi AVS (limitato all'importo della rendita ipotetica capitalizzata). Per quanto riguarda le rendite della PP, dell'AINF e dell'AM non vi sono restrizioni all'esportazione in base alla cittadinanza.

Segnalazione e accertamento

Qualsiasi danno alla salute che ha comportato o potrebbe comportare un'invalidità dev'essere comunicato al più presto all'assicurazione competente.

Chi è diventato o rischia di diventare incapace al guadagno a causa di una malattia deve segnalare il proprio caso all'assicurazione invalidità (AI). Inoltre, in caso di malattie professionali bisogna informare in primo luogo l'assicurazione contro gli infortuni (AINF); chi invece si è ammalato prestando servizio deve prima rivolgersi all'assicurazione militare (AM).

In caso d'incapacità al guadagno in seguito a infortunio, se la persona è assicurata contro gli infortuni il caso è di competenza dell'AINF. Di solito questo vale per chi esercita un'attività lucrativa. Altrimenti, bisogna rivolgersi all'AI o all'AM.

Le persone che hanno una previdenza professionale devono in ogni caso rivolgersi anche alla propria cassa pensioni. I titolari di una polizza del pilastro 3a devono invece informare la società di assicurazione.

Assicurazione invalidità (AI)

► SEGNALAZIONE

Chi desidera ricevere una prestazione dell'AI deve segnalare il proprio caso all'ufficio AI competente. Per gli assicurati residenti in Svizzera si tratta dell'ufficio AI del Cantone di domicilio, per i frontalieri l'ufficio AI del Cantone in cui lavorano e per gli assicurati che risiedono e lavorano all'estero l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, situato a Ginevra.

Rilevamento tempestivo

L'obiettivo principale dell'AI è mantenere gli assicurati con problemi di salute nel mondo del lavoro. Prima si adottano provvedimenti, maggiori saranno le possibilità di successo. Per l'AI è dunque importante sapere tempestivamente se qualcuno ha problemi di salute sul posto di lavoro e rischia di diventare invalido. Se una persona ha presentato ininterrottamente per almeno 30 giorni un'incapacità al lavoro o nell'arco di un anno ha dovuto assentarsi dal lavoro ripetutamente e per brevi periodi, dovrebbe effettuare una comunicazione all'AI. In merito, anche i familiari della persona in questione o il suo datore di lavoro, i suoi medici e altre assicurazioni (p. es. l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia) possono informare l'AI.

► ACCERTAMENTO

Dopo la segnalazione, l'ufficio AI verifica se e a quali prestazioni la persona assicurata ha diritto (v. anche cap. «Prestazioni individuali», pagg. 24-43). A tal fine si procura tutte le informazioni necessarie, in particolare sul suo stato di salute, sulla sua situazione lavorativa e sui lavori domestici svolti. In questo ambito può contare sull'aiuto dei propri medici, impiegati presso i servizi medici regionali (SMR). Se questi ultimi non riescono ad accertare inequivocabilmente i fatti, l'ufficio AI ordina un esame da parte di periti indipendenti. Tali perizie possono essere richieste anche dai tribunali in caso di controversie tra gli assicurati e l'ufficio AI.

Gli assicurati sono tenuti a collaborare e a fare il necessario per ridurre i danni, accettando per esempio qualsiasi cura ragionevolmente esigibile, se utile ai fini dell'integrazione.

Assicurazione contro gli infortuni (AINF)

► **SEGNALAZIONE**

Gli infortuni sul lavoro che richiedono cure mediche o causano un'incapacità al lavoro devono sempre essere notificati al datore di lavoro o al suo assicuratore contro gli infortuni, per esempio la Suva. Per la maggior parte dei salariati, ciò vale anche per gli infortuni verificatisi durante il tempo libero, poiché dal momento in cui lavorano almeno otto ore alla settimana i datori di lavoro devono assicurarli anche contro gli infortuni non professionali. Le persone che non godono di questa copertura contro gli infortuni tramite il datore di lavoro o non lavorano affatto devono notificare l'infortunio alla propria cassa malati. Nel caso dei disoccupati registrati, l'infortunio va notificato all'ufficio regionale di collocamento (URC) o alla Suva. Se la persona in questione muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.

► **ACCERTAMENTO**

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'assicuratore contro gli infortuni intraprende gli accertamenti necessari e si procura le informazioni di cui ha bisogno. Se per chiarire l'esistenza di un diritto sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi.

Previdenza professionale (PP)

► **SEGNALAZIONE**

Chi non può più lavorare a causa di una malattia o di un infortunio deve assolutamente comunicarlo alla cassa pensioni. Sebbene le casse pensioni siano tenute a versare prestazioni solo se anche l'AI ne concede, molte di esse vanno volontariamente oltre la prestazione minima obbligatoria. Per esempio, il diritto alla cosiddetta rendita d'invalidità in seguito a infortunio professionale o all'indennità transitoria può già sussistere in caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, e non soltanto con l'insorgere di un'invalidità.

Per le persone che al manifestarsi della malattia o al verificarsi dell'infortunio non disponevano di una previdenza professionale o che hanno cambiato datore di lavoro in seguito, non è sempre chiaro se una cassa pensioni debba versare prestazioni d'invalidità e, se del caso, di quale cassa si tratti. L'elemento determinante è il momento in cui è insorta l'incapacità al lavoro all'origine dell'invalidità. In caso di dubbio, è consigliabile segnalare la malattia o l'infortunio alla cassa pensioni cui si è affiliati in quel momento o a quella precedente.

► **ACCERTAMENTO**

Per la concessione delle loro prestazioni, le casse pensioni si basano di regola sulla decisione dell'AI. Tuttavia, possono anche valutare la possibilità di concedere determinate prestazioni sulla base di esami propri, ad esempio organizzando un accertamento da parte di un loro medico di fiducia.

Assicurazione militare (AM)

► **SEGNALAZIONE**

I medici di truppa e i medici civili sono tenuti a notificare all'AM i danni alla salute insorti durante lo svolgimento del servizio militare, del servizio civile o del servizio di protezione civile.

► **ACCERTAMENTO**

L'AM esamina le domande, intraprende gli accertamenti necessari e si procura le informazioni di cui ha bisogno. Se per la valutazione del caso sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici, la persona assicurata è tenuta a sottoporvisi.

Prestazioni complementari (PC)

I beneficiari di una rendita AI hanno diritto alle PC se il reddito e la sostanza di cui dispongono non sono sufficienti a coprire le spese per il fabbisogno vitale, l'alloggio e la salute.



Per ulteriori informazioni al riguardo si rimanda all'opuscolo «Le prestazioni complementari» pubblicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Revisione regolare

Il diritto alle prestazioni della previdenza per l'invalidità, in particolare il diritto a una rendita, viene regolarmente riesaminato. Se, ad esempio, la capacità al guadagno cambia, la rendita viene adeguata alla nuova situazione, il che significa che può essere aumentata, ridotta o soppressa. Chiunque riceva una prestazione deve comunicare all'assicurazione qualsiasi cambiamento delle sue condizioni personali, di salute o economiche ed è tenuto a collaborare a tutti gli accertamenti necessari.

Prestazioni individuali

Per quanto riguarda le prestazioni individuali della previdenza per l'invalidità, si distingue tra provvedimenti d'integrazione e prestazioni pecuniarie. L'obiettivo dei provvedimenti d'integrazione è di ridurre un'invalidità già insorta o di prevenirne una imminente. Le prestazioni pecuniarie servono a garantire la copertura del fabbisogno vitale degli assicurati e ad aiutarli a condurre una vita autonoma.

Sia l'assicurazione invalidità (AI) che l'assicurazione militare (AM) sostengono l'integrazione delle persone con un danno alla salute. Tra i provvedimenti applicati a sostegno dell'autonomia sul posto di lavoro o nella vita privata vi sono, ad esempio, la consulenza, la riforma professionale e la consegna di mezzi ausiliari.

Le prestazioni pecuniarie, come le rendite d'invalidità, sono concesse dall'AI, dall'assicurazione contro gli infortuni (AINF), dalla previdenza professionale (PP) e dall'AM a chi adempie le condizioni di diritto. Tra le prestazioni pecuniarie rientrano inoltre gli assegni per grandi invalidi dell'AI e dell'AINF nonché il contributo per l'assistenza dell'AI.

Considerando che lo scopo principale della previdenza per l'invalidità è l'integrazione professionale, le rendite vengono versate soltanto se questo non può essere raggiunto.

Prestazioni individuali nella previdenza per l'invalidità


Assicurazione invalidità




Assicurazione contro gli infortuni



Previdenza professionale



Assicurazione militare



Provvedimenti d'integrazione

Al centro della previdenza per l'invalidità vi è un insieme di provvedimenti d'integrazione, il cui obiettivo principale è mantenere o ristabilire la capacità al guadagno delle persone con un danno alla salute. Oltre all'integrazione professionale, viene promossa anche la partecipazione alla vita sociale.

Provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità (AI)

I provvedimenti d'integrazione professionale hanno maggior successo se il danno alla salute non ha ancora causato la perdita del posto di lavoro. Con provvedimenti idonei, come l'adeguamento del posto di lavoro o i corsi di formazione, l'AI sostiene i diretti interessati e i loro datori di lavoro nel mantenimento del rapporto di lavoro in corso. Se questo non è possibile, l'AI aiuta le persone in questione a integrarsi in un altro posto di lavoro, nella stessa azienda o in una nuova. A tal fine propone, ad esempio, un servizio di collocamento, orientamento professionale o provvedimenti di occupazione.

L'integrazione professionale risulta più difficile se in seguito al danno alla salute gli assicurati hanno già perso il posto di lavoro. In questi casi, l'AI cerca di mantenerne la capacità al guadagno affinché la persona interessata non perda il contatto con il mondo del lavoro. Ciò richiede spesso un riorientamento professionale, per il quale l'AI prevede soprattutto prestazioni nell'ambito dell'orientamento professionale, della riformazione professionale e del collocamento. Per mantenere la capacità al guadagno e l'autonomia possono essere necessari anche provvedimenti sanitari e mezzi ausiliari, come carrozzelle o apparecchi acustici. In caso di problemi psichici, sono possibili anche provvedimenti per l'adattamento al processo di lavoro o la stabilizzazione della personalità.

Con questi strumenti, l'AI può aiutare anche le persone che sono già uscite dal mondo del lavoro e che percepiscono una rendita. Anch'esse hanno una possibilità di essere reintegrate.

Indennità giornaliera durante i provvedimenti d'integrazione

Di regola, i maggiorenni che partecipano a provvedimenti d'integrazione hanno diritto a un'indennità giornaliera. Essa permette loro di provvedere al proprio sostentamento durante lo svolgimento dei provvedimenti. L'importo dell'indennità dipende dal reddito dell'attività lucrativa conseguito precedentemente, ma può essere al massimo di 407 franchi al giorno (stato: 2023). Durante i provvedimenti d'integrazione, l'AI rimborsa di regola anche le spese di viaggio e per la custodia dei figli.




Provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite

L'AI paga i provvedimenti sanitari necessari per la cura di infermità congenite riconosciute fino al compimento del 20° anno di età degli assicurati. In seguito, la competenza passa all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Provvedimenti d'integrazione per le persone senza attività lucrativa

L'AI assicura anche le persone senza attività lucrativa, come le casalinghe e i casalinghi o i membri di comunità di religiosi. Nel loro caso, l'obiettivo dei provvedimenti è far sì che possano continuare a svolgere le mansioni consuete nonostante il danno alla salute.

Provvedimenti d'integrazione professionale dell'AI

Situazione	Provvedimenti generali	Provvedimenti specifici
 <p>Assicurati minacciati da invalidità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza e accompagnamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamenti del posto di lavoro • Corsi di formazione
 <p>Assicurati invalidi senza rendita AI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collocamento • Orientamento professionale • Riabilitazione socio-professionale 	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti sanitari • Prima formazione professionale • Riformazione professionale • Aiuto in capitale
 <p>Assicurati invalidi con rendita AI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti d'occupazione • Consegna di mezzi ausiliari 	<ul style="list-style-type: none"> • Prima formazione professionale • Lavori a titolo di prova • Assegno per il periodo d'introduzione • Riformazione professionale • Indennità per sopperire all'aumento dei contributi

Provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione militare (AM)

Per garantire l'integrazione professionale e sociale degli assicurati, l'AM organizza e finanzia provvedimenti quali l'orientamento professionale, la prima formazione professionale, la riformazione professionale o le modifiche architettoniche a casa o sul posto di lavoro. L'AM compensa eventuali perdite di guadagno durante l'attuazione dei provvedimenti d'integrazione versando indennità giornaliera o rendite.

Prestazioni pecuniarie

Le prestazioni pecuniarie della previdenza per l'invalidità servono a compensare una perdita di guadagno, garantire il sostentamento e promuovere una vita autonoma. Grazie ad esse, gli interessati possono condurre una vita dignitosa, al riparo dall'indigenza e dalla povertà.

Le singole assicurazioni prevedono prestazioni pecuniarie diverse:

ASSICURAZIONE / PRESTAZIONI	ASSICURAZIONE INVALIDITÀ	ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	PREVIDENZA PROFESSIONALE	ASSICURAZIONE MILITARE
Rendita d'invalidità	x	x	x	x
Rendita per i figli	x		x	
Assegno per grandi invalidi	x	x		x
Contributo per l'assistenza	x			
Indennità per menomazione dell'integrità		x		
Rendita per menomazione dell'integrità				x

Rendita d'invalidità dell'assicurazione invalidità (AI)

Se i provvedimenti d'integrazione non raggiungono (pienamente) il loro obiettivo, l'AI esamina il diritto alla rendita. Il diritto sussiste se una persona è stata incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media per almeno un anno e presumibilmente lo rimarrà.

Chi ha versato i contributi per almeno tre anni prima dell'insorgere dell'invalidità riceve una rendita ordinaria dell'AI. Le persone che non soddisfano questa condizione possono percepire una rendita straordinaria dell'AI se sono domiciliate in Svizzera e l'invalidità è dovuta a un'infermità congenita o è insorta prima che compissero il 23° anno di età. Le rendite straordinarie dell'AI sono calcolate in modo diverso rispetto a quelle ordinarie.

Al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS, la rendita AI viene sostituita da una rendita di vecchiaia dell'AVS.



Per ulteriori informazioni al riguardo si rimanda all'opuscolo «La previdenza per la vecchiaia svizzera» pubblicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

L'importo della rendita ordinaria dell'AI è calcolato in base ai seguenti fattori:

- il grado d'invalidità;
- il reddito determinante;
- l'adempimento dell'obbligo contributivo.

1. GRADO D'INVALIDITÀ

Il grado d'invalidità non può essere determinato nello stesso modo per tutti gli assicurati. Il metodo di calcolo dipende dal fatto che la persona in questione, prima di diventare invalida, esercitasse o meno un'attività lucrativa e, se del caso, con quale grado di occupazione (a tempo pieno o parziale).

Attività lucrativa a tempo pieno prima dell'invalidità: confronto dei redditi

Per le persone che prima dell'insorgere dell'invalidità esercitavano un'attività lucrativa a tempo pieno, il grado d'invalidità viene determinato confrontando il reddito senza invalidità con il reddito d'invalido. Il reddito senza invalidità corrisponde al reddito che la persona in questione otterrebbe senza il danno alla salute. Il reddito d'invalido è invece il reddito che può ancora conseguire con un'attività ragionevolmente esigibile, dopo eventuali provvedimenti d'integrazione, nonostante il danno alla salute. Il grado d'invalidità corrisponde alla perdita di reddito, espressa in percentuale del reddito senza invalidità.

L'esempio seguente illustra il metodo del confronto dei redditi:

Salario annuo senza danno alla salute (reddito senza invalidità)		65 000 fr.
Salario annuo con danno alla salute (reddito d'invalido)		26 000 fr.
Perdita di guadagno	65 000 fr. – 26 000 fr.	39 000 fr.
Grado d'invalidità	$39\,000 \text{ fr.} \times 100 \div 65\,000$	60 %

Senza attività lucrativa prima dell'invalidità: confronto delle attività

Per le persone che prima dell'insorgere dell'invalidità non esercitavano un'attività lucrativa non è possibile effettuare il confronto dei redditi. In questi casi si stabilisce in che misura il danno alla salute influisce sullo svolgimento delle mansioni consuete, per esempio sul lavoro nell'economia domestica. Si determina la ponderazione delle singole attività senza il danno alla salute e la misura in cui la persona interessata è ora limitata nel loro svolgimento.

L'esempio seguente illustra il metodo del confronto delle attività.

Un assicurato non può più svolgere i lavori domestici o può farlo soltanto in misura limitata:

ATTIVITÀ	PONDERAZIONE DELL'ATTIVITÀ	LIMITAZIONE DOVUTA AL DANNO ALLA SALUTE	INVALIDITÀ PONDERATA
Pasti	30 %	50 %	15 %
Pulizia e ordine dell'alloggio	10 %	100 %	10 %
Acquisti	10 %	100 %	10 %
Bucato e cura dei vestiti	10 %	100 %	10 %
Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari	40 %	40 %	16 %
GRADO D'INVALIDITÀ			61 %

Attività lucrativa a tempo parziale prima dell'invalidità: metodo misto

Per le persone che prima dell'insorgere dell'invalidità esercitavano un'attività lucrativa a tempo parziale, i due metodi di calcolo sono combinati in un metodo misto. In primo luogo, vengono determinati il grado d'invalidità per l'attività lucrativa e quello per le mansioni consuete. In base a questi due valori, ponderati in funzione della percentuale dell'attività svolta, si ottiene il grado d'invalidità.


L'esempio seguente illustra il metodo misto.

Un assicurato svolgeva un'attività lucrativa al 60 per cento, mentre per il restante 40 per cento si occupava dell'economia domestica e dei figli. Dal confronto dei redditi risulta una limitazione del 50 per cento per il reddito dell'attività lucrativa e dal confronto delle attività una limitazione del 30 per cento per i lavori domestici.

ATTIVITÀ	PONDERAZIONE DELL'ATTIVITÀ	LIMITAZIONE DOVUTA AL DANNO ALLA SALUTE	INVALIDITÀ PONDERATA
Attività lucrativa	60 %	50 %	30 %
Lavori domestici	40 %	30 %	12 %
GRADO D'INVALIDITÀ			42 %

Modello di rendite lineare nell'AI

Il grado d'invalidità determina l'importo della rendita. Il diritto a una rendita nasce a partire da un grado d'invalidità del 40 per cento e una rendita intera è concessa con un grado d'invalidità pari ad almeno il 70 per cento. Se il grado d'invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale della rendita corrisponde al grado d'invalidità. Con un grado d'invalidità compreso tra il 40 e il 49 per cento, la quota della rendita è compresa tra il 25 e il 47,5 per cento.



2. REDDITO DETERMINANTE

L'importo della rendita AI dipende anche dal reddito conseguito prima dell'insorgere dell'invalidità. Nel calcolo, si tiene conto anche di eventuali accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali, ad esempio se una persona si è occupata dei figli. Dalla media di tutti i redditi e di tutti gli accrediti si ottiene il reddito determinante per l'importo della rendita AI.

Se il reddito determinante è pari o inferiore a 14 700 franchi, in caso di durata di contribuzione completa, la rendita AI intera ammonta a 14 700 franchi all'anno (rendita minima). Se il reddito determinante è pari o superiore a 88 200 franchi, la rendita AI intera ammonta a 29 400 franchi all'anno (rendita massima; i dati si riferiscono al 2023). Per i redditi intermedi, le rendite sono graduate.

REDDITO ANNUO	RENDITA AI MENSILE	RENDITA AI ANNUA	IMPORTO DELLA RENDITA
≤ 14 700 fr.	1225 fr.	14 700 fr.	Rendita minima
≥ 88 200 fr.	2450 fr.	29 400 fr.	Rendita massima

3. ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Il terzo fattore di calcolo è l'obbligo contributivo, che nell'Al inizia al più tardi con il compimento del 21° anno di età. Chi adempie l'obbligo contributivo senza interruzioni ha diritto a una rendita completa. In caso contrario, per ogni anno mancante la rendita viene ridotta in proporzione.

L'importo della rendita Al viene calcolato in base a tre fattori: il grado d'invalidità, il reddito determinante e gli anni di contribuzione.

Differenza tra rendita completa e rendita intera

Le rendite Al sono graduate in base a due fattori: il grado d'invalidità e il numero di anni di contribuzione. Questo emerge anche dai termini «rendita intera» e «rendita completa». Il fatto che la rendita sia «intera» o meno dipende dal grado d'invalidità: con un grado d'invalidità compreso tra il 70 e il 100 per cento viene versata una **rendita intera** (v. pag. 32). Il fatto che una rendita sia «completa» o meno dipende dal numero di anni di contribuzione: per ricevere una **rendita completa** non devono esserci lacune contributive; in caso contrario, l'importo della prestazione viene ridotto. Di conseguenza, possono esserci mezze rendite complete o rendite intere ridotte.

RENDITA PER I FIGLI

I beneficiari di una rendita Al hanno diritto a una rendita per i figli per ogni figlio fino al compimento dei 18 anni o dei 25 anni, se è in formazione. Danno diritto a questa prestazione anche gli affiliati accolti gratuitamente e durevolmente.

La rendita per i figli ammonta al 40 per cento della rendita Al da cui deriva. Se entrambi i genitori sono beneficiari di una rendita Al, la somma delle due rendite per i figli non può superare il 60 per cento della rendita Al massima.

Rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni (AINF)

L'AINF versa una rendita d'invalidità qualora dalla continuazione di una cura medica non vi sia da attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute e si siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI.

Determinazione dell'invalidità e graduazione delle rendite

L'AINF paga una rendita a partire da un grado d'invalidità del 10 per cento. Se il grado d'invalidità è del 100 per cento, la rendita d'invalidità è pari all'80 per cento del guadagno assicurato. Il guadagno annuo assicurato è limitato a un importo massimo di 148 200 franchi. In caso d'invalidità parziale, la rendita viene ridotta in funzione del grado d'invalidità effettivo. L'AINF continua a versare la rendita d'invalidità anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS. Tuttavia, se al momento dell'infortunio la persona assicurata aveva più di 45 anni, l'importo viene ridotto.

Se il grado d'invalidità dopo un infortunio si situa tra il 10 e il 40 per cento, soltanto l'AINF paga una rendita. Se il grado d'invalidità supera invece il 40 per cento, l'AINF versa una cosiddetta rendita complementare, che va ad aggiungersi alla rendita AI. Se assieme alla rendita AI supera il 90 per cento del salario percepito durante l'anno precedente l'infortunio, essa viene ridotta. Lo stesso vale per i beneficiari di una rendita AVS.

Gli esempi seguenti illustrano il calcolo della rendita d'invalidità e della rendita complementare dell'AINF.

Rendita d'invalidità dell'AINF con un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento

In seguito a un infortunio o a una malattia professionale, un assicurato con un reddito annuo di 50 000 franchi presenta un grado d'invalidità del 30 per cento.

Guadagno annuo assicurato		50 000 fr.
Rendita annua dell'AINF con un grado d'invalidità del 100 % (80 % del guadagno assicurato)		40 000 fr.
Rendita annua dell'AINF con un grado d'invalidità del 30 %	$40\,000 \text{ fr.} \times 30\%$	12 000 fr.
Rendita mensile dell'AINF	$12\,000 \text{ fr.} \div 12$	1 000 fr.

Rendita complementare dell'AINF con un grado d'invalidità superiore al 40 per cento

In seguito a un infortunio o a una malattia professionale, un assicurato con un reddito annuo di 50 000 franchi presenta un grado d'invalidità del 75 per cento. Riceve dunque una rendita intera d'invalidità dall'AI e una rendita complementare dall'AINF. Le prestazioni sono calcolate nel modo seguente:

Guadagno annuo assicurato		50 000 fr.
Rendita annua dell'AINF con un grado d'invalidità del 100 % (80 % del guadagno assicurato)		40 000 fr.
Rendita annua ipotetica dell'AINF con un grado d'invalidità del 75 %	$40\,000 \text{ fr.} \times 75\%$	30 000 fr.
Rendita annua dell'AI*		22 000 fr.
Rendita annua ipotetica complessiva (AINF + AI)	$30\,000 \text{ fr.} + 22\,000 \text{ fr.}$	52 000 fr.
Importo massimo secondo il divieto di sovrindennizzo (al massimo il 90 % del guadagno assicurato)		45 000 fr.
Rendita complementare annua dell'AINF: (90 % del guadagno assicurato – rendita AI)	$45\,000 \text{ fr.} - 22\,000 \text{ fr.}$	23 000 fr.
Rendita annua complessiva (AI + AINF)	$22\,000 \text{ fr.} + 23\,000 \text{ fr.}$	45 000 fr.
Rendita mensile complessiva (AI + AINF)	$45\,000 \text{ fr.} \div 12$	3 750 fr.

*L'importo della rendita d'invalidità dell'AI viene calcolato individualmente in base a tre fattori: grado d'invalidità, reddito determinante e adempimento dell'obbligo contributivo. Esso può variare da persona a persona.

Rendita per i figli

L'AINF non versa rendite per i figli.

Rendita d'invalidità della previdenza professionale (PP)

La PP applica la stessa definizione di invalidità dell'AI. Per questo motivo, anche nella PP il diritto alla rendita nasce se una persona è stata incapace al lavoro per un anno senza notevoli interruzioni per almeno il 40 per cento e presumibilmente lo rimarrà. Il diritto a questa prestazione sussiste soltanto se al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la persona in questione era assicurata nella PP.

Determinazione dell'invalidità e graduazione delle rendite

Per principio, il grado d'invalidità determinato dall'AI vale anche per la PP. Gli uffici AI sono pertanto tenuti a informare le casse pensioni in merito alle loro decisioni. Ciononostante, il grado d'invalidità della PP può differire da quello dell'AI, poiché per la prima assicurazione è determinante soltanto la limitazione nell'attività lucrativa, mentre la seconda prende in considerazione l'insieme delle mansioni consuete, dunque ad esempio anche i lavori domestici.

Contrariamente all'AI, le casse pensioni possono però prevedere anche diritti a prestazioni che vanno al di là di quanto previsto dalla legge. Nel caso di queste cosiddette prestazioni sovraobbligatorie, nel suo regolamento una cassa pensioni può anche definire la nozione d'invalidità in modo più generoso rispetto all'AI e, ad esempio, versare una rendita già dal momento in cui una persona non può più esercitare la sua professione. L'AI, invece, può concedere una rendita soltanto se l'integrazione non è più possibile nemmeno in una nuova professione.



Per maggiori informazioni sulla determinazione del grado d'invalidità, si veda il paragrafo «Grado d'invalidità», pagg. 30-33.

Anche nel calcolo delle rendite d'invalidità le casse pensioni possono andare oltre le prestazioni minime legali.

Prestazione minima legale

La rendita d'invalidità della PP si basa su un avere di vecchiaia ipotetico costituito dall'aver di vecchiaia che la persona assicurata ha accumulato fino all'insorgere dell'invalidità e dagli accrediti di vecchiaia che andrebbero ad aggiungersi se continuasse a lavorare fino all'età ordinaria di pensionamento AVS. Questo avere di vecchiaia ipotetico viene poi convertito in una rendita d'invalidità applicando la stessa aliquota di conversione utilizzata per il calcolo della rendita di vecchiaia, che per la prestazione minima legale è fissata al 6,8 per cento.

L'importo così ottenuto viene infine adeguato in funzione del grado d'invalidità determinato dall'AI. Nel settore delle prestazioni obbligatorie la graduazione delle rendite è uguale a quella dell'AI.

L'esempio seguente illustra il calcolo della rendita d'invalidità della PP.

Un assicurato ha un avere di vecchiaia ipotetico di 250 000 franchi e un grado d'invalidità del 63 per cento.

Avere di vecchiaia ipotetico		250 000 fr.
Rendita intera annua	$250\,000 \text{ fr.} \times 6,8\%$	17 000 fr.
Rendita annua con un grado d'invalidità del 63 %	$17\,000 \text{ fr.} \times 63\%$	10 710 fr.
Rendita mensile con un grado d'invalidità del 63 %	$10\,710 \text{ fr.} \div 12$	892 fr.

Partendo dall'aver di vecchiaia ipotetico, viene calcolata la rendita intera annua applicando l'aliquota di conversione del 6,8 per cento. Con un grado d'invalidità del 63 per cento, la PP versa una rendita di 10 710 franchi all'anno.



Per ulteriori informazioni al riguardo si rimanda all'opuscolo «La previdenza per la vecchiaia svizzera» pubblicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Prestazioni sovraobbligatorie

Molte casse pensioni prevedono nei loro regolamenti una copertura assicurativa più estesa rispetto al minimo legale. Per esempio, possono decidere di concedere una rendita d'invalidità anche se il grado d'invalidità è inferiore al 40 per cento oppure applicare una graduazione diversa o un'altra aliquota di conversione, a condizione però che la rendita così ottenuta non risulti inferiore alla prestazione minima legale.

Rendita per i figli

Chi riceve una rendita d'invalidità della PP ha diritto anche a una rendita per i figli. Le condizioni sono uguali a quelle definite per l'AI: il diritto sussiste per ogni figlio fino al compimento dei 18 anni o dei 25 anni, se è in formazione. La rendita per i figli della PP ammonta al 20 per cento della rendita intera d'invalidità.

Rendita d'invalidità dell'assicurazione militare (AM)

L'AM versa una rendita d'invalidità qualora dalla continuazione di una cura medica non vi sia da attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute e si siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Se il grado d'invalidità è del 100 per cento, la rendita d'invalidità annua corrisponde all'80 per cento del guadagno annuo assicurato. Il guadagno annuo assicurato è limitato a un importo massimo di 156 560 franchi. In caso d'invalidità parziale, la rendita viene ridotta in funzione del grado d'invalidità effettivo. L'AM continua a versare una rendita anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS, ma l'importo della prestazione viene allora calcolato in modo diverso.

Se il grado d'invalidità è inferiore al 40 per cento, soltanto l'AM paga una rendita. Se invece è pari o superiore al 40 per cento, sussiste un diritto alla rendita sia nell'AI che nell'AM. Se la somma delle due rendite supera il salario che la persona assicurata avrebbe presumibilmente conseguito senza il danno alla salute, l'AM riduce di conseguenza le sue prestazioni.

Rendita per i figli

L'AM non versa rendite per i figli.

Divieto di sovrindennizzo nella previdenza per l'invalidità

In certi casi, è possibile esercitare il diritto a una rendita presso diverse assicurazioni sociali (AVS, AI, PP, AINF, AM). Tuttavia, la somma delle varie prestazioni assicurative non può superare il 90 per cento del reddito percepito senza invalidità. Con il divieto di sovrindennizzo s'intende evitare che grazie alle rendite una persona venga a trovarsi in una situazione finanziaria migliore rispetto a quando esercitava un'attività lucrativa.

Assegno per grandi invalidi

Se una persona, pur disponendo già di mezzi ausiliari, ha bisogno dell'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita (ad es. vestirsi e svestirsi, alzarsi e sdraiarsi, mangiare, igiene personale), l'AI, l'AINF e l'AM pagano anche un assegno per grandi invalidi (AGI).

L'AGI viene versato soltanto alle persone domiciliate in Svizzera. Il suo importo dipende dalla gravità della limitazione cui l'interessato deve far fronte. L'AI e l'AINF prevedono tre gradi di grande invalidità: lieve, medio ed elevato.

L'AI calcola l'AGI in percentuale della rendita AI massima, pari a 2450 franchi al mese, mentre l'AINF lo calcola basandosi sull'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, pari a 406 franchi.

Grado della grande invalidità	ASSICURAZIONE INVALIDITÀ		ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	
	in % della rendita massima (2450 fr.)	in fr. al mese	sulla base dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato (406 fr.)	in fr. al mese
Grado lieve	20 %	490	il doppio	812
Grado medio	50 %	1225	il quadruplo	1624
Grado elevato	80 %	1960	il sestuplo	2436

Stato: 2023

Per le persone che vivono in un istituto, l'AGI dell'AI corrisponde a un quarto degli importi summenzionati.

Dal canto suo, l'AM paga le spese supplementari direttamente dovute alle prestazioni di aiuto.

Assegno per grandi invalidi minorenni

L'AI versa AGI anche a bambini e giovani disabili che vivono a casa. L'assegno viene versato sotto forma di forfait giornaliero.

Grado della grande invalidità	in fr. al giorno	in fr. al mese	in fr. all'anno
Grado lieve	16.35	490	5880
Grado medio	40.85	1225	14 700
Grado elevato	65.35	1960	23 520

Stato: 2023

Per i minorenni che necessitano di un'assistenza particolarmente intensiva, l'AI concede inoltre un supplemento per cure intensive.

Contributo per l'assistenza dell'AI

Chi riceve un AGI dall'AI, vive a casa e assume e paga un'altra persona per l'aiuto di cui ha bisogno può ricevere un contributo per l'assistenza dell'AI. Questo è volto a evitare il ricovero in un istituto. Con il contributo per l'assistenza, l'AI intende promuovere l'autonomia e la responsabilità individuale delle persone con un danno alla salute. Questa prestazione è pertanto destinata principalmente ai maggiorenni che sono in grado di agire come un datore di lavoro e di assumere un assistente. A determinate condizioni, tuttavia, possono beneficiarne anche i minorenni e gli adulti con una capacità limitata di esercitare i diritti civili.

Importo del contributo per l'assistenza

L'importo del contributo per l'assistenza è calcolato in funzione del bisogno di aiuto regolare di cui la persona assicurata necessita. Per le diverse prestazioni di aiuto sono fissati limiti massimi. L'importo della retribuzione dipende dalle qualifiche che l'assistente deve avere per poter fornire le prestazioni richieste.

IMPORTO	CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA
Importo	34.30 fr. all'ora
Importo per persone con qualifiche particolari	51.50 fr. all'ora
Importo massimo per il servizio notturno	164.35 fr. a notte

Stato: 2023

Indennità per menomazione dell'integrità dell'AINF

Se in seguito a un infortunio una persona assicurata accusa una menomazione importante e durevole dell'integrità fisica, mentale o psichica, ha diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità dell'AINF. L'importo dell'indennità dipende dal salario annuo massimo assicurabile al momento dell'infortunio ed è graduato in base alla gravità del danno subito. Ad esempio, la perdita di una mano viene indennizzata nella misura del 40 per cento, il che corrisponde a 59 280 franchi (ossia il 40 % di 148 200 fr.; stato: 2023) e la perdita dell'udito da un solo lato nella misura del 15 per cento, per un importo pari a 22 230 franchi (ossia il 15 % di 148 200 fr.). Complessivamente, l'indennità per menomazione dell'integrità non può superare il salario annuo massimo assicurabile al momento dell'infortunio.

Rendita per menomazione dell'integrità dell'AM

Se una persona assicurata è colpita da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica durante un servizio, ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità dell'AM. Questa rendita è stabilita in percentuale dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite e tenendo conto della gravità della menomazione dell'integrità. Ad esempio, in caso di perdita totale dell'udito o della vista, di regola viene concessa una rendita per menomazione dell'integrità pari al 50 per cento, versata di norma come indennità unica in capitale.


Sussidi a istituzioni

L'assicurazione invalidità versa aiuti finanziari alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle «organizzazioni private di aiuto agli invalidi» per la promozione dell'integrazione sociale delle persone con un danno alla salute.

Lo scopo di questi sussidi è permettere agli interessati di partecipare alla vita sociale nel modo più autonomo e responsabile possibile. Sono sostenuti in primo luogo provvedimenti forniti nell'ottica dell'aiuto all'autoaiuto e in particolare al fine di favorire l'autonomia, l'inclusione e la piena partecipazione degli interessati. Inoltre, occorre sensibilizzare la popolazione, le autorità e le istituzioni riguardo a temi relativi alla disabilità.

Circa l'80 per cento degli aiuti finanziari è destinato ad attività che vanno a diretto beneficio delle persone con un danno alla salute o dei loro familiari. Esse comprendono la consulenza sociale, la consulenza in materia di costruzione e la consulenza giuridica, l'assistenza in luoghi d'incontro, la mediazione di servizi di assistenza e di interpretariato, corsi, accompagnamento a domicilio e prestazioni volte a sostenere e promuovere l'integrazione delle persone con disabilità. I sussidi rimanenti vengono impiegati per prestazioni indirette come le attività di base e d'informazione nonché le pubbliche relazioni.

Questi aiuti finanziari ammontano a circa 150 milioni di franchi all'anno.



Finanziamento

Ogni assicurazione che copre il rischio d'invalidità ha un proprio finanziamento. Le principali fonti di finanziamento sono i contributi versati dai salariati e dai datori di lavoro, i sussidi degli enti pubblici e i premi individuali.

Finanziamento dell'assicurazione invalidità (AI)

L'AI è finanziata secondo il principio di ripartizione, il che significa che le spese correnti dell'assicurazione vengono pagate direttamente con le entrate correnti, provenienti principalmente dagli assicurati, che versano una deduzione salariale dello 0,7 per cento, e dai loro datori di lavoro, che versano un importo equivalente. Il contributo dei lavoratori indipendenti è dell'1,4 per cento a partire da un reddito di 58 800 franchi; chi guadagna di meno paga contributi inferiori. Per le persone senza attività lucrativa, il contributo all'AI è calcolato in base alla loro sostanza e ad eventuali redditi sotto forma di rendite. La Confederazione versa circa il 38 per cento delle uscite dell'AI.

Finanziamento dell'assicurazione contro gli infortuni (AINF)

Le indennità giornaliere, le spese di cura e le altre prestazioni assicurative di breve durata dell'AINF sono finanziate in base al sistema di copertura del fabbisogno, secondo cui i premi incassati in un anno devono coprire interamente i costi attesi per gli infortuni dello stesso anno, inclusi gli accantonamenti per i costi che potrebbero sorgere in seguito. Le rendite d'invalidità e gli AGI dell'AINF sono finanziati secondo il sistema di capitalizzazione. Sui premi vengono riscossi supplementi per il finanziamento delle spese di amministrazione e delle indennità di rincaro nonché per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

I datori di lavoro assumono i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono invece a carico dei lavoratori. L'importo dei premi dipende dal tipo e dal settore di attività dell'azienda e tiene conto in particolare del pericolo d'infortuni. Il premio viene riscosso sul reddito fino a concorrenza del guadagno massimo assicurato, pari a 148 200 franchi (stato: 2023).

Finanziamento delle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale (PP)

Per finanziare le prestazioni d'invalidità, le casse pensioni riscuotono i cosiddetti contributi di rischio presso gli assicurati e i loro datori di lavoro. L'entità dei premi è fissata dalle stesse casse pensioni e può variare in funzione del settore di attività e dell'azienda.

Finanziamento dell'assicurazione militare (AM)

L'AM è finanziata principalmente dalla Confederazione tramite il gettito fiscale. Soltanto i militari di professione, in attività o in pensione, pagano un premio per l'assicurazione malattie e gli infortuni non professionali.

Finanziamento delle assicurazioni private

Le prestazioni d'invalidità delle assicurazioni private sono finanziate tramite i premi pagati dagli assicurati. Le prestazioni sono definite nell'accordo contrattuale e nelle condizioni generali di assicurazione.

Finanziamento delle prestazioni complementari (PC)

Le PC sono finanziate dalla Confederazione e dai Cantoni tramite il gettito fiscale.



Per ulteriori informazioni al riguardo si rimanda all'opuscolo «Le prestazioni complementari» pubblicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Finanziamento degli istituti

Le case e i laboratori per persone con un danno alla salute sono finanziati dai Cantoni. Chi usufruisce di queste strutture partecipa ai loro costi in funzione della propria situazione economica.

Sfide

La sfida principale della previdenza per l'invalidità è riuscire a integrare nel mondo del lavoro le persone con un danno alla salute. In futuro, questo compito potrebbe diventare ancora più difficile di quanto non lo sia già.



Grazie alle revisioni di legge degli ultimi anni, l'assicurazione invalidità (AI) è ora maggiormente in grado di mantenere o reintegrare nel mondo del lavoro le persone con un danno alla salute. L'integrazione è particolarmente impegnativa quando concerne persone affette da malattie psichiche, poiché in questi casi non basta fornire mezzi ausiliari o rendere accessibili le postazioni di lavoro, ma sono necessari provvedimenti più specifici. Attualmente, quasi la metà delle nuove rendite AI viene concessa a causa di problemi psichici.

Nell'ambito della previdenza per l'invalidità va prestata una particolare attenzione anche ai giovani. Una persona assicurata che si ammala o subisce un infortunio all'inizio della vita professionale presenta infatti un rischio maggiore di rimanere in seguito senza impiego e di dover dipendere da una rendita vita natural durante. La transizione dalla formazione alla vita professionale deve pertanto essere sostenuta con provvedimenti specifici.

Un'ulteriore sfida consiste nel garantire una collaborazione efficace e senza intoppi tra i numerosi attori coinvolti. La previdenza per l'invalidità è un sistema complesso che coinvolge diverse assicurazioni, le quali a loro volta collaborano con gli aventi diritto a prestazioni, i datori di lavoro, le scuole, i medici e gli istituti di cura. È dunque importante che i ruoli dei singoli attori siano chiaramente definiti e le varie fasi di lavoro ben coordinate.

Le mutate condizioni del mercato del lavoro rappresentano una sfida per l'integrazione professionale delle persone con un danno alla salute. Inoltre non è chiaro quali siano gli effetti della crescente digitalizzazione in atto nel mondo del lavoro. Se da un lato la digitalizzazione offre opportunità per attuare e gestire in modo efficiente le diverse assicurazioni sociali coinvolte, dall'altro cela anche il rischio che vengano tagliati posti di lavoro particolarmente adatti alle persone con disabilità.

Colophon

Questo opuscolo presenta solo una panoramica generale. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.

Impiego parziale – non a fini commerciali – autorizzato a condizione di citarne la fonte e di trasmettere un esemplare all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Settore Comunicazione).

Publicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, dicembre 2022. Copyright: UFAS, Berna 2022

Distribuzione: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna, www.bundespublikationen.admin.ch
N. dell'articolo: 318.005.31
12.22 200 860520466





Informazioni utili: www.ufas.admin.ch